

Repertorio n. 9149

Raccolta n. 6689

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a Torino - DP II
il 15 ottobre 2021
al n. 50008 Serie 1T
con euro 200,00

L'anno duemilaventuno ed il giorno sette del mese di ottobre

In Torino, in una camera al piano secondo di Strada del Nobile n. 3
presso la sede della società ARIMA S.A.S..

Avanti me Dottor Giuseppe Molino Notaio in Piossasco, iscritto al Col-
legio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo,

alla presenza dei signori:

- RIZZI Nicola nato a Casamassima (BA) il 3 giugno 1954, domiciliato
in Torino (TO) Corso Re Umberto n. 7,

- RACCA Bruna nata a Pinerolo (TO) il 3 febbraio 1963, domiciliata in
Torino (TO) Via Roma n. 366;

entrambi a me Notaio noti e che avendo essi i requisiti di legge, assumo
a testimoni,

sono presenti i signori:

- BRUSCHI Renato nato a Torino (TO) il 12 luglio 1946, residente in
Monaco (Principato di Monaco), Boulevard De Belgique n. 19 bis,
codice fiscale: BRS RNT 46L12 L219S;

il quale mi dichiara di non poter sottoscrivere il presente atto per paralisi
all'arto destro a seguito di infarto;

- BRUSCHI Barbara nata a Torino (TO) il 18 giugno 1974, residente in
Monaco (Principato di Monaco) Boulevard De Belgique n. 19 bis,
codice fiscale: BRS BBR 74H58 L219R.

- DELMONTE Gabriella Maria nata a Torino (TO) il 7 febbraio 1959,

residente in Torino (TO) Corso Quintino Sella n. 139,

codice fiscale: DLM GRL 59B47 L219M.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui personale identità io Notaio sono certo, alla presenza dei testimoni, mi richiedono di ricevere il presente atto mediante il quale dichiarano, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

I fondatori signori BRUSCHI Renato e BRUSCHI Barbara costituiscono, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, finchè vigente, una fondazione denominata FONDAZIONE RICCARDO E MARINA MANTOVANI o in forma abbreviata FONDAZIONE RMM.

La fondazione assumerà la denominazione FONDAZIONE RICCARDO E MARINA MANTOVANI - ENTE DEL TERZO SETTORE o in sigla FONDAZIONE RMM - ETS dal momento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (R.U.N.T.S.) istituito ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

La fondazione assumerà la denominazione "FONDAZIONE RICCARDO E MARINA MANTOVANI - ONLUS" dal momento della costituzione e fino a quando essa assumerà la qualifica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e fino a che manterrà tale qualifica.

Fino a tali momenti e finchè non sussistono i requisiti per l'assunzione della qualifica di ente del Terzo Settore o di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, la fondazione adotterà la denominazione FON-

DAZIONE RICCARDO E MARINA MANTOVANI o in forma abbreviata FONDAZIONE RMM.

La fondazione costituirà Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 460/97, fino a che tale normativa non perderà efficacia.

La fondazione è disciplinata, oltre che dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria, e dallo statuto che, debitamente firmato dai comparenti, dai testimoni e da me Notaio, al presente atto si allega sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale, previa lettura da me Notaio data-ne ai comparenti.

ARTICOLO 2

La fondazione ha sede nel Comune di Torino (TO) in Via Cavour n. 47.

ARTICOLO 3

La fondazione ha durata indeterminata.

ARTICOLO 4

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazione socio-sanitarie;
- d) educazione e istruzione professionale, attività culturali di interesse sociale e finalità educativa;

- e) formazione universitaria e post-universitaria;
- f) ricerca scientifica anche di particolare interesse sociale;
- g) organizzazione e gestione di attività culturali artistiche ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- h) formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione alla dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo e al contrasto alla povertà educativa;
- i) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati e/o figure similari;
- l) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale non escluso il sostegno e l'assistenza diretto e indiretto agli animali domestici e da compagnia sfortunati e svantaggiati anche situati in strutture pubbliche o private;
- m) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- n) promozione e tutela dei diritti umani civili sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

Sono da intendersi circoscritte ad attività di interesse generale perseguibili dalla fondazione l'attività di organizzare, gestire e finanziare attività di sostegno e progetti a fini umanitari, indirizzate alla valorizzazione della persona e della sua dignità, con la formazione ed istruzione scolastica ed assistenza sociale e sanitaria alle popolazioni bisognose.

L'attuazione della formazione scolastica sarà perseguita tramite la costruzione in aree carenti di idonee strutture operative e ricettive al fine di permettere anche lo svolgimento delle lezioni.

L'assistenza sanitaria sarà mirata alla formazione sia in loco sia presso strutture preidentificate di professionalità in ambito medico e paramedico e con la costruzione, il mantenimento e funzionamento di strutture sanitarie.

Con riferimento al perseguimento dell'oggetto sociale potranno essere attivate in proprio e/o tramite di terzi quelle attività economiche residuali e utili al raggiungimento dello scopo idealmente prefissato, senza con ciò inficiare di nullità l'attività "senza fine di lucro" della fondazione come pure potranno essere promosse e organizzate ed erogate borse di studio a favore di soggetti del settore incentivanti in analogia degli scopi di cui all'oggetto sociale.

La fondazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Valgono in merito le previsioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

La fondazione potrà attivare le opportune previste pratiche per risultare assegnataria di erogazioni previste dai vari ministeri anche a titolo di assegnazione di quote di imposte dei contribuenti.

La fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonchè tutte le attività accessorie per natura a quelle statu-

tarie in quanto integrative delle stesse purchè nei limiti consentiti dalla legge.

La fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al presente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ARTICOLO 5

I fondatori signori BRUSCHI Renato e BRUSCHI Barbara, a norma dell'allegato statuto, convengono di nominare un Amministratore Unico nella persona della signora DELMONTE Gabriella Maria attuale comparente meglio sopra generalizzata, la quale dichiara di accettare la nomina.

I fondatori signori BRUSCHI Renato e BRUSCHI Barbara convengono di non attribuire alcun compenso all'Amministratore Unico, fermo restando il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate così come previsto all'art. 19 dell'allegato statuto.

La signora DELMONTE Gabriella Maria dichiara espressamente di accettare quanto sopra convenuto.

L'Amministratore Unico dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'approvazione del bilancio d'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2024.

L'Amministratore Unico è investito di tutti i poteri di cui all'art. 15 dello statuto.

La rappresentanza della fondazione di fronte ai terzi e in giudizio spetta

all'Amministratore Unico.

I fondatori signori BRUSCHI Renato e BRUSCHI Barbara dichiarano inoltre che dal momento in cui la fondazione avrà acquisito la qualifica di Ente del Terzo Settore, a seguito dell'iscrizione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, si procederà alla nomina dell'Organo di Controllo, nel rispetto delle vigenti disposizioni e dell'allegato statuto.

ARTICOLO 8

I fondatori signori BRUSCHI Renato e BRUSCHI Barbara dichiarano che il patrimonio iniziale della fondazione di euro 30.000,00 (trentamila) è formato con i seguenti apporti:

- dal fondatore signor BRUSCHI Renato euro 15.000,00 (quindicimila) mediante un assegno circolare non trasferibile intestato alla Fondazione ed emesso dalla banca CFM Indosuez Wealth - Principato di Monaco in data 29 settembre 2021 n. 9992110;
- dal fondatore signora BRUSCHI Barbara euro 15.000,00 (quindicimila) mediante un assegno circolare non trasferibile intestato alla Fondazione ed emesso dalla banca CFM Indosuez Wealth - Principato di Monaco in data 29 settembre 2021 n. 9992109.

I fondatori signori BRUSCHI Renato e BRUSCHI Barbara consegnano all'Amministratore Unico signora DELMONTE Gabriella Maria i sopracitati assegni.

L'Amministratore Unico signora DELMONTE Gabriella Maria rilascia ampia e liberatoria quietanza delle somme versate.

ARTICOLO 9

Il primo esercizio della fondazione termina al 31 dicembre 2022.

ARTICOLO 10

In ogni caso di estinzione o di scioglimento della fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 D.Lgs. 117/2017, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ed in particolare secondo quanto previsto dal D.Lgs. 460/1997 fino a quando vigente, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 11

I fondatori signori BRUSCHI Renato e BRUSCHI Barbara conferiscono all'Amministratore Unico signora DELMONTE Gabriella Maria tutti i poteri necessari ed opportuni per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica della fondazione, ai sensi del D.P.R. 361/00, l'iscrizione all'anagrafe ONLUS ex D.Lgs. 460/97, nonchè per ottenere l'iscrizione della fondazione quale Ente del Terzo Settore ai sensi dell'art. 22 Codice del Terzo Settore nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, dal momento in cui sarà istituito, con facoltà di apportare al presente atto ed all'allegato statuto ogni modificazione che si renda obbligatorio effettuare.

ARTICOLO 12

Le spese del presente atto inerenti e conseguenti sono a carico della fondazione, che se le assume.

I componenti richiedono espressamente le agevolazioni fiscali di cui al D.Lgs. n. 460/1997 e, dal momento dell'iscrizione della fondazione al R.U.N.T.S., le agevolazioni di cui al D.Lgs. n. 117/2017.

In particolare per la registrazione del presente atto le parti richiedono l'e-

senzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 D.Lgs. 117/2017 e art. 27 bis tabella B D.P.R. 642/72 e l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa.

Le parti dichiarano inoltre che la presente fondazione ha come scopo esclusivo attività di pubblica utilità, come previsto dall'art. 3 D.P.R. 346/90, e richiedono di conseguenza la relativa esenzione dall'imposta di donazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto parte da me e parte da persone di mia fiducia, sia a mano sia con mezzi meccanici, sopra otto pagine intere e parte della nona di tre fogli da me letto ai signori comparenti che lo approvano, alla presenza dei testimoni, e con me Notaio lo sottoscrivono ad eccezione del signor Bruschi Renato per la causa dichiarata alle ore sedici e minuti quaranta.

In originale firmati:

Barbara Bruschi

Gabriella Maria Delmonte

Rizzi Nicola

Racca Bruna

Dottor Giuseppe Molino Notaio

Allegato "A" al n. 9149/6689 di rep.

STATUTO DI FONDAZIONE

Art. 1 – Costituzione, denominazione e disciplina

È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente denominato **"FONDAZIONE RICCARDO E MARINA MANTOVANI"** che assume la forma giuridica di fondazione.

La fondazione assumerà la denominazione **"FONDAZIONE RICCARDO E MARINA MANTOVANI - ONLUS"** dal momento della costituzione e fino a quando essa assumerà la qualifica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Fino a tali momenti e finchè non sussistono i requisiti per l'assunzione della qualifica di ente del Terzo Settore o di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, la fondazione adotterà la denominazione **"FONDAZIONE RICCARDO E MARINA MANTOVANI"**.

La fondazione costituirà Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 460/97, fino a che tale normativa non perderà efficacia.

In conseguenza all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (R.U.N.T.S.), istituito ai sensi del D.Lgs. 117/2017, la fondazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico e pertanto assumerà la denominazione **"FONDAZIONE RICCARDO E MARINA MANTOVANI – ENTE DEL TERZO SETTORE"** o in sigla **"FONDAZIONE RMM – ETS"**.

Fino a che non è avvenuta l'iscrizione nel detto Registro la fondazione non farà uso della denominazione **"FONDAZIONE RICCARDO E MARINA MANTOVANI – ENTE DEL TERZO SETTORE"** o in sigla **"FONDAZIONE RMM – ETS"**.

Art. 2 – Sede

La fondazione ha sede legale nel comune di Torino.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La fondazione potrà istituire sedi secondarie sia in Italia che all'estero.

Art. 3 – Durata

La Fondazione ha durata indeterminata.

Art. 4 – Finalità e oggetto

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazione socio-sanitarie;
- d) educazione e istruzione professionale, attività culturali di interesse sociale e finalità educativa;
- e) formazione universitaria e post-universitaria;
- f) ricerca scientifica anche di particolare interesse sociale;
- g) organizzazione e gestione di attività culturali artistiche ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- h) formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione alla dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo e al contrasto alla povertà educativa;
- i) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati e/o figure similari;
- l) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale non escluso il sostegno e l'assistenza diretto e indiretto agli animali domestici e da compagnia sfortunati e svantaggiati anche situati in strutture pubbliche o private;
- m) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- n) promozione e tutela dei diritti umani civili sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

Sono da intendersi circoscritte ad attività di interesse generale perseguibili dalla fondazione l'attività di organizzare, gestire e finanziare attività di sostegno e progetti a fini umanitari, indirizzate alla valorizzazione della persona e della sua dignità, con la formazione ed istruzione scolastica ed assistenza sociale e sanitaria alle popolazioni bisognose.

L'attuazione della formazione scolastica sarà perseguita tramite la costruzione in aree carenti di idonee strutture operative e ricettive al fine di permettere anche lo svolgimento delle lezioni.

L'assistenza sanitaria sarà mirata alla formazione sia in loco sia presso strutture preidentificate di professionalità in ambito medico e paramedico e con la costruzione, il mantenimento e funzionamento di strutture sanitarie.

Con riferimento al perseguimento dell'oggetto sociale potranno essere attivate in proprio e/o tramite di terzi quelle attività economiche residuali e utili al raggiungimento dello scopo idealmente prefissato, senza con ciò inficiare di nullità l'attività "senza fine di lucro" della fondazione come pure potranno essere promosse e organizzate ed erogate borse di studio a favore di soggetti del settore incentivanti in analogia degli scopi di cui all'oggetto sociale.

La fondazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Valgono in merito le previsioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

La fondazione potrà attivare le opportune previste pratiche per risultare assegnataria di erogazioni previste dai vari ministeri anche a titolo di assegnazione di quote di imposte dei contribuenti.

La fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse purchè nei limiti consentiti dalla legge.

La fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al presente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Art. 5 – Volontari e lavoratori dipendenti

La Fondazione può avvalersi, ai sensi della normativa applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

Art. 6 – Sostenitori

I fondatori potranno, secondo quanto previsto dall'art. 23 comma 4 Codice del Terzo Settore, ammettere successivamente alla fondazione soggetti (persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private) che hanno contribuito alla costituzione o che si sono distinti per il particolare apporto in termini di sovvenzioni o che operano in modo determinante nel campo in cui opera la Fondazione o comunque per il loro comportamento in ambito sociale per le loro qualità o caratteristiche professionali o lavorative.

Tali soggetti acquisiranno la qualifica di sostenitori onorari, benemeriti o sovventori secondo quanto previsto dai fondatori in sede di ammissione.

I sostenitori non costituiscono un organo collegiale, non hanno particolari diritti od obblighi ed hanno una funzione esclusivamente consultiva di carattere facoltativo per l'Organo

Amministrativo.

I sostenitori mantengono la loro qualifica a tempo indeterminato e cessano solo per esclusione o morte/estinzione.

Art. 7 – Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

La fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017 e, finchè vigente, dall'art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Art. 8 -Patrimonio

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa, il cui complessivo valore è di euro 30.000,00 (trentamila).

Il patrimonio potrà essere incrementato e/o alimentato da:

- conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dal Fondatore, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;
- beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;
- lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;
- parte di rendite non utilizzata che, con delibera del consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- avanzi di amministrazione.

La fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 D.Lgs. 117/2017);

- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dal Fondatore;
- entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs 117/2017.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Art. 9 – Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

La fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

La fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato sotto le seguenti condizioni:

- a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione di intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;
- b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale.

Art. 10– Irripetibilità di apporti e versamenti

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento

della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione, né in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che da costoro sia trasmissibile a terzi né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art. 11 – Patrimoni destinati a uno specifico affare

Ove ne ricorrano i presupposti, l'Organo Amministrativo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile, e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli articoli 2447-bis e seguenti Codice Civile.

Art. 12 – Organi sociali

Sono organi della fondazione:

- a) l'Amministratore Unico o il Consiglio Direttivo;
- b) il Presidente;
- c) l'Organo di controllo;
- d) il Revisore Legale (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni dell'art. 31 del D.Lgs. 117/2017).

Art. 13 – Nomina dell'Organo Amministrativo

L'Amministratore Unico o il Consiglio Direttivo sono nominati dai soci fondatori; quando i soci fondatori non saranno più in vita l'Organo Amministrativo sarà nominato dai loro discententi e, in loro mancanza, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ivrea-Pinerolo-Torino.

Il Consiglio Direttivo è composto da 2 (due) a 5 (cinque) Consiglieri, nel cui ambito è compreso il Presidente.

Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono del loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, da pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art.14 - Durata della carica

L'Organo Amministrativo dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica, fatta salva diversa decisione dei fondatori al momento della nomina che potrà essere anche fino alla revoca

o dimissioni.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione.

Il Consigliere cooptato dura in carica fino a che il soggetto o l'organo che aveva nominato il Consigliere cessato dalla carica faccia luogo alla nomina di un nuovo Consigliere in sostituzione del Consigliere cessato dalla carica.

L'Amministratore Unico e i Consiglieri sono rieleggibili.

Art. 15 – Competenze dell'Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della fondazione, in ossequio allo Statuto e alla Normativa Applicabile, nonché effettuare l'amministrazione della Fondazione.

All'Organo Amministrativo compete di:

- a) nominare l'Organo di Controllo e disporre la revoca dei suoi membri;
- b) nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e disporre la revoca;
- c) deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della fondazione e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) gestire la fondazione in ogni suo aspetto;
- e) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della fondazione;
- f) approvare il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile di ogni anno;
- g) approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione;
- h) deliberare sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
- i) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
- l) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della fondazione.

Al Consiglio Direttivo compete la nomina, scegliendoli tra i Consiglieri, del Presidente e disporre la revoca.

Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Possono essere nominati dall'Organo Amministrativo, nell'ambito dei loro poteri, procuratori speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 16 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un Consigliere o dall'Organo di Controllo.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Art. 17 - Deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri, nel caso in cui sia composto da due membri dovranno essere tutti presenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia dal Consigliere più anziano d'età.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica.

In caso di Consiglio Direttivo composto da soli due membri è richiesto il voto all'unanimità; negli altri casi nelle ipotesi di parità di voti prevale il voto del Presidente del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento della fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri in carica.

In caso di parità dei voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.

Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con la fondazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Art. 18 – Presidente

Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione della Fondazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto dei regolamenti della Fondazione nonché dalla Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- c) convocare il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- e) rappresentare la Fondazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
- f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza della Fondazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 19 - Gratuità dell'incarico

All'Amministratore Unico, ai Consiglieri e al Presidente non consegue alcun compenso, salvo diversa decisione dei fondatori; resta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 20 –Organo di Controllo

L'Organo Amministrativo provvede alla nomina di un organo di controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti, dura in carica per tre anni e può essere riconfermato.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 21 – Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 311 D.Lgs. 117/2017 ovvero qualora l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art. 22 – Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Art. 23 – Bilancio sociale

Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa applicabile.

Art. 24- Scritture contabili

La fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla normativa applicabile.

Art. 25 – Libri della Fondazione

La fondazione tiene i libri sociali obbligatori prescritti dalla normativa applicabile.

Art. 26 – Devoluzione del patrimonio

In ogni caso di estinzione o di scioglimento della fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 D.Lgs. 117/2017, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto deciso dall'Organo Amministrativo.

Art. 27– Clausola compromissoria

Qualunque controversia insorga tra gli Organi della fondazione, tra i membri degli Organi della fondazione, gli Organi della fondazione e la fondazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello statuto o della normativa applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Torino.

L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove la Fondazione ha sede.

Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

Art. 28 – Statuto

La fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3

luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

L'Organo Amministrativo può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 29 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento al codice civile e alla disciplina vigente in materia.

In originale firmati:

Barbara Bruschi

Gabriella Maria Delmonte

Rizzi Nicola

Racca Bruna

Dottor Giuseppe Molino Notaio